

# LEADER

Sviluppo guidato dalle comunità locali

---

## FAQLEADER

### Aiuti di Stato

## ASPETTI GENERALI



**Documento realizzato nell'ambito del Programma  
Rete Nazionale della PAC 2025-2027**  
Progetto Monit Leader (CREA, Scheda CR01.08)

**Organismo nazionale responsabile:**

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste  
Direzione Generale Sviluppo Rurale  
Direttore Generale: Simona Angelini

**Responsabile scientifico:** Raffaella Di Napoli

**Autori:** Giorgia Matteucci, Fabio Muscas

**Risposte a cura di:** Giulia Diglio, Giorgia Matteucci

**Revisione:** Giulia Diglio

**Sviluppo web e comunicazione:** Roberta Gloria

**Progetto grafico:** Roberta Ruberto

**Data:** aprile 2026

## Sommario Domande

<b>2024_16</b> Nella programmazione 2023-27 i progetti a regia diretta potranno prevedere tra le spese ammissibili la realizzazione di eventi o la partecipazione a fiere ed eventi, sia nazionali che internazionali, dedicati al turismo e alla promozione del territorio o dei prodotti di qualità?.....	5
<b>2024_44/2</b> Considerato che il sostegno per le attività di gestione e animazione del sotto-intervento B sono da considerare NON AIUTO di Stato, purché tali risorse vengano trasferite a terzi (fornitori e personale) individuati con selezione pubblica, si chiede se il principio del trasferimento sia soddisfatto anche laddove vengano utilizzate le OSC, considerato che tali spese non devono essere giustificate ai fini del pagamento .....	6
<b>2026_05/1</b> È esatto evincere dall'art. 6, par. 3 del Reg. (UE) 2022/2472 (ABER) che ai sensi dello stesso Regolamento un Comune con 5000 o più abitanti e un bilancio annuale pari o superiore a 10 milioni di euro sia considerato una grande impresa? .....	7
<b>2026_08/2</b> La realizzazione di interventi in convenzione nell'ambito del SRG06 A configura automaticamente un aiuto .....	8
<b>2026_08/3</b> Nel caso in cui attività con finalità pubbliche assumono natura economica si entra nel campo di azione degli aiuti di Stato?.....	9
<b>2026_08/4</b> L'affidamento diretto di attività economiche può configurare un vantaggio selettivo ai sensi dell'art. 107 TFUE? .....	10
<b>2026_08/5</b> È possibile qualificare un intervento come aiuto di Stato anche in presenza di finalità pubbliche?.....	11



## 2024\_16

**Domanda:** Nella programmazione 2023-27 i progetti a regia diretta potranno prevedere tra le spese ammissibili la realizzazione di eventi o la partecipazione a fiere ed eventi, sia nazionali che internazionali, dedicati al turismo e alla promozione del territorio o dei prodotti di qualità?

**Risposta:** Bisogna tenere presente che i GAL, nell'ambito di LEADER, svolgono una funzione pubblica importante e le loro attività sono finanziate con fondi pubblici provenienti dall'Unione Europea, dalle autorità nazionali, regionale o locale. D'altra parte, gli stessi GAL possono anche essere coinvolti in attività economiche, quali: la promozione dell'imprenditorialità locale, il supporto alle imprese esistenti, lo sviluppo di iniziative turistiche o agricole, etc. Proprio per questa duplice anima, per garantire la trasparenza, l'equità e la conformità con le normative vigenti, i Gal devono essere in grado di distinguere chiaramente la loro funzione pubblica dalle attività economiche che possono svolgere.

Per arginare il rischio di creare squilibri nel mercato e salvaguardare la finalità pubblica delle azioni di sviluppo del territorio, è bene tenere presente che alcune attività economiche possono configurarsi come aiuti di Stato. Il caso più comune riguarda la promozione di prodotti di qualità; pur essendo una pratica comune, in quanto mira a sostenere l'agricoltura locale, la produzione alimentare tradizionale e la diversità culturale, essa rischia di contravvenire alle norme di concorrenza del mercato. Promuovere la partecipazione delle imprese a fiere commerciali o sostenere campagne di marketing per prodotti o servizi è consentito solo in presenza di alcuni fattori specifici. Essi includono:

**Non discriminazione:** Gli aiuti devono essere disponibili su base non discriminatoria per tutte le imprese che soddisfano determinati criteri, come ad esempio la produzione di prodotti locali di qualità.

**Trasparenza:** Gli aiuti devono essere concessi in modo trasparente, con criteri di ammissibilità chiari e pubblicamente accessibili.

**Proporzionalità:** Gli aiuti devono essere proporzionati agli obiettivi che si intendono raggiungere, senza eccedere ciò che è necessario per raggiungere tali obiettivi.

**Effetti sulla concorrenza:** Gli aiuti non devono distorcere la concorrenza più di quanto sia necessario per raggiungere gli obiettivi previsti.

**Effetti sul commercio tra Stati membri:** Gli aiuti non devono avere un impatto negativo sul commercio tra gli Stati membri.

**Domanda:** Con riferimento al sostegno per le attività di gestione e animazione a valere sul sotto intervento B si sta andando verso la direzione, come anche da risposta della Commissione alla Regione, di considerarlo NON AIUTO di Stato, purché tali risorse vengano trasferite a terzi (fornitori e personale) individuati con selezione pubblica.

Nel caso in cui il GAL svolga anche attività economica è richiesto che vi sia netta separazione contabile delle attività. Se il GAL adotta, per alcune voci di spesa, gli OSC (per esempio per le spese del personale e di trasferta) è possibile ritenere che il principio del trasferimento completo delle risorse a terzi sia soddisfatto, dato che per tali spese non si chiederebbe la documentazione di pagamento?

**Risposta:** Le attività di gestione e animazione a valere sul sotto intervento B sono da considerarsi NON AIUTO di Stato, in quanto tali risorse sono sostenute dal GAL per costi relativi a fornitori e personale del GAL, individuati con selezione pubblica o nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici.

Nel caso in cui il GAL svolga anche attività economica è richiesto che vi sia netta separazione contabile delle attività.

In relazione alla rendicontazione delle spese si precisa che, in linea di principio, la Regione pone delle regole di rendicontazione in fase di programmazione per cui, qualora decida di avvalersi delle OCS - specificando quali nel manuale delle procedure/attuativo dell'intervento - ciò non cambia l'entità delle risorse da trasferire al GAL (anche in relazione alle spese del personale e di trasferta). Le OCS presuppongono una semplificazione nella rendicontazione delle spese, che saranno quindi "giustificate" anche in assenza dei documenti di pagamento, poiché si basano su metodi di calcolo equi e verificabili, precedentemente accertati e certificati. Ciò che conta è, piuttosto, la dimostrazione che l'attività sia stata effettivamente svolta nelle modalità prestabilite.

**2026\_05/1**

**Domanda:** È esatto evincere dall'art. 6, par. 3 del Reg. (UE) 2022/2472 (ABER) che ai sensi dello stesso Regolamento un Comune con 5000 o più abitanti e un bilancio annuale pari o superiore a 10 milioni di euro sia considerato una grande impresa?

**Risposta:** In merito alla qualificazione del Comune come “grande impresa”, si ritiene che l’articolo 6, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2022/2472 (ABER) non consenta di qualificare un Comune come tale sulla base dei soli parametri relativi alla popolazione e al bilancio. Ai fini della classificazione dimensionale, infatti, devono essere applicati i criteri previsti dall’Allegato I del medesimo Regolamento, riferiti al numero di occupati, al fatturato annuo e al totale di bilancio. Tali criteri risultano propri delle imprese che esercitano un’attività economica e non sono direttamente riferibili agli enti pubblici in quanto tali. Ne consegue che un Comune può essere qualificato come impresa solo laddove eserciti un’attività economica, in conformità ai principi consolidati della giurisprudenza dell’Unione europea.

## 2026\_08/2

**Domanda:** La realizzazione di interventi in convenzione nell'ambito del SRG06 A configura automaticamente un aiuto di Stato?

**Risposta:** In via preliminare, si evidenzia che la modalità di attuazione di un intervento (ivi inclusa la realizzazione mediante convenzione) non è di per sé determinante ai fini della configurazione di un aiuto di Stato. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, ai fini dell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ciò che rileva è la natura dell'attività svolta, con particolare riferimento alla sua qualificazione come attività economica. Risulta quindi necessario analizzare la natura delle attività finanziate e verificare se le stesse siano riconducibili all'esercizio di funzioni di interesse generale, svolte in assenza di rilevanza economica. Pertanto, qualora l'intervento sia effettivamente volto al perseguimento di un interesse collettivo e si collochi nell'ambito dell'esercizio di pubblici poteri o di funzioni non economiche, senza comportare alcun vantaggio economico selettivo né in capo al soggetto attuatore né ai destinatari finali, non si configura aiuto di Stato, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del soggetto convenzionato.

**2026\_08/3**

**Domanda:** Nel caso in cui attività con finalità pubbliche assumono natura economica si entra nel campo di azione degli aiuti di Stato?

**Risposta:** È bene richiamare l'attenzione sul fatto che attività apparentemente riconducibili a finalità pubbliche possono assumere natura economica qualora esista un mercato di riferimento in cui operatori economici offrono servizi analoghi. In tali ipotesi, anche attività quali informazione, animazione territoriale o gestione di infrastrutture possono rientrare nella nozione di attività economica.

**2026\_08/4**

**Domanda:** L'affidamento diretto di attività economiche può configurare un vantaggio selettivo ai sensi dell'art. 107 TFUE?

**Risposta:** Laddove attività di natura economica siano affidate senza il ricorso a procedure concorrenziali, il finanziamento pubblico può integrare un vantaggio selettivo ai sensi dell'articolo 107 TFUE. In tali circostanze, il sostegno concesso deve essere valutato nell'ambito della disciplina sugli aiuti di Stato e, ove ne ricorrano i presupposti, può essere inquadrato nei regimi di esenzione previsti dal regolamento ABER (art. 60 o altre pertinenti disposizioni).

**2026\_08/5**

**Domanda:** Abbiamo verificato che alcune Regioni sembrano ammettere come possibile la realizzazione di interventi in convenzione - con soggetti pubblici - anche se si configura un profilo di aiuto di Stato da concedersi ai sensi dell'art. 61 ABER, pur ponendo le nostre stesse premesse di esclusione di vantaggi economici per chiunque. Forse la registrazione come aiuto di Stato va letta come mera forma di cautela?

**Risposta:** Si ritiene che la configurazione o meno di un aiuto di Stato non possa essere esclusa - in via generale - sulla base della sola finalità pubblica dell'intervento o della natura dei soggetti coinvolti, ma debba essere oggetto di una valutazione caso per caso, alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza unionale. In tale contesto, la scelta adottata da talune amministrazioni regionali di qualificare comunque gli interventi come aiuti di Stato - anche in presenza di finalità pubbliche e in apparente assenza di vantaggi economici - può essere interpretata quale approccio prudenziale, volto a mitigare il rischio di una diversa qualificazione delle attività finanziate in sede di controllo, ovvero della possibile qualificazione economica delle stesse.

## RETE NAZIONALE DELLA PAC

Organismo nazionale responsabile:

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

[reterurale@politicheagricole.it](mailto:reterurale@politicheagricole.it)

<http://www.reterurale.it>

@reterurale

<http://www.facebook.com/retenazionalepac>

## RETE LEADER

[reteleader@crea.gov.it](mailto:reteleader@crea.gov.it)

<http://www.reterurale.it/leader20232027>

<https://www.facebook.com/reteleader>

